

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - POTENZA

DIRITTO ED ECONOMIA

Classe I

Modulo 1

Unità didattica 1

Il diritto e la norma giuridica

Prof. Antonio Maria Berardi

DIRITTO OGGETTIVO

IL DIRITTO OGGETTIVO è costituito dall'insieme delle norme giuridiche imposte dallo Stato per la tutela dei rapporti sociali.

In questo senso il concetto di DIRITTO OGGETTIVO coincide con quello di ORDINAMENTO GIURICO che è appunto costituito dall'insieme delle norme giuridiche che in un determinato periodo storico regolano lo svolgimento della vita di uno Stato.

DIRITTO

La parola diritto non ha un significato univoco.

Essa viene spesso utilizzata per indicare l'insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti sociali. in questo caso si parla di **DIRITTO OGGETTIVO**.

Ma essa è anche utilizzata per indicare la pretesa che il singolo cittadino può avanzare nei confronti dello Stato o di terzi, in questo caso si parla di DIRITTO SOGGETTIVO.

La parola diritto indica infine anche la scienza sociale che studia le norme giuridiche.

DIRITTO SOGGETTIVO

IL DIRITTO SOGGETTIVO è il potere delle volontà, attribuito dall'ordinamento giuridico ad un soggetto, di tutelare un proprio interesse.

In questo senso il concetto di DIRITTO SOGGETTIVO indica la facoltà di agire ovvero il potere riconosciuto al soggetto di realizzare un proprio interesse meritevole di tutela .

DIRITTO POSITIVO

Il diritto positivo è l'insieme delle norme giuridiche in vigore in un certo stato in un determinato momento storico.

In questo senso il concetto di diritto positivo finisce col coincidere sia con il concetto di diritto oggettivo sia con quello di ordinamento giuridico.

Il diritto positivo è tanto più progredito, quanto più si ispira agli ideali di giustizia e di pace del diritto naturale, favorendo il rispetto della dignità della persona umana.

Il rispetto delle norme giuridiche in uno stato che ispiri il proprio diritto positivo ai principi di giustizia del diritto naturale sarà fondato sul consenso generale.

Gli stati autoritari, che nel proprio diritto positivo negano i principi naturali di giustizia e rispetto della dignità della persona, fondano il proprio potere sul ricorso alla forza e all'oppressione dei propri cittadini.

DIRITTO NATURALE

Il diritto naturale è il complesso delle regole ideali che trovano fondamento nella natura dell'uomo.

Esso è costituito da quei principi di giustizia che sono connaturati alla natura dell'uomo (diritto alla vita, alla libertà, al rispetto della persona umana ecc.) e che sono avvertiti da tutti gli uomini di qualsiasi stato e di qualsiasi epoca.

Siccome il diritto naturale non ha origine dall'autorità dello Stato, ma dalla natura stessa dell'uomo, esso è anteriore al diritto positivo, ma le norme di diritto naturale non sono immediatamente efficaci e non possono essere attuate se non sono prima fatte proprie dallo Stato e tradotte in norme giuridiche.

ai principi di diritto naturale si ispira l'art. 1 della "Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo" adottata dall'ONU:

"Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza."

DIRITTO PUBBLICO

IL DIRITTO PUBBLICO è costituito da quelle norme giuridiche con le quali lo Stato disciplina ed organizza se stesso e disciplina i rapporti giuridici tra Stato e Cittadini.

Nei rapporti di diritto pubblico lo Stato si avvale, nei confronti dei cittadini, del proprio potere di supremazia. Pertanto la posizione giuridica che il cittadino può vantare nei confronti dello Stato non gode mai di una tutela piena ed esclusiva, ma essa è sempre subordinata alla tutela dell' superiore interesse dello Stato.

La posizione giuridica del cittadino assume allora il nome di INTERESSE LEGITTIMO.

DIRITTO OGGETTIVO

IL DIRITTO OGGETTIVO è costituito dall'insieme delle norme giuridiche imposte dallo Stato per la tutela dei rapporti sociali.

Si calcola che gli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nel corso di 150 anni di storia unitaria, abbiano superato il numero di 430.000.

E' in atto un processo di riordino e semplificazione per eliminare la maggior parte di tali atti, in gran parte ormai inutili e obsoleti.

Gli atti effettivamente in vigore sono già stati ridotti a non più di 10.000.

DIRITTO PRIVATO

IL DIRITTO PRIVATO è costituito da quelle norme giuridiche con le quali lo STATO disciplina i rapporti giuridici dei cittadini tra di loro.

Nei rapporti giuridici di diritto privato il soggetto titolare della posizione attiva del rapporto vanta sempre un interesse che viene tutelato in modo pieno ed esclusivo.

Tale interesse assume il nome di DIRITTO SOGGETTIVO.

Anche lo Stato può essere soggetto attivo o passivo di un rapporto giuridico di diritto privato. In questo caso esso non vanta alcun potere di supremazia.

DIRITTO OGGETTIVO

DIRITTO PUBBLICO

diritto costituzionale

E' costituito dalle norme con le quali lo Stato organizza se stesso ed individua i diritti soggettivi pubblici fondamentali riconosciuti ai cittadini.

diritto amministrativo

E' costituito dalle norme con la quali viene organizzata la Pubblica Amministrazione e con cui vengono disciplinati i suoi rapporti con i cittadini.

diritto processuale

Disciplina il modo in cui devono svolgersi i processi. Nel nostro ordinamento i processi si distinguono in: civili, penali, amministrativi e tributari.

diritto penale

Individua i comportamenti vietati, detti reati, che vengono puniti con una sanzione penale (reclusione, arresto, multa, ammenda).

diritto tributario

Disciplina il modo in cui i cittadini devono versare allo Stato i tributi (imposte, tasse e contributi).

diritto ecclesiastico

Disciplina i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose (Chiesa Cattolica, Valdesi, Luterani, Avventisti, Ebraismo, ecc.)

diritto internazionale

Disciplina i rapporti tra lo Stato e gli Stati stranieri.

DIRITTO PRIVATO

diritto civile

Disciplina i rapporti privati di natura personale e familiare (Stato delle persone, matrimonio, famiglia, successioni, proprietà, contratti).

diritto commerciale

Disciplina i rapporti privati di natura economica che fanno capo ad un imprenditore (imprenditore, impresa, azienda, società, collaboratori autonomi e subordinati).

diritto della navigazione

Disciplina i trasporti che si svolgono per via aerea o navale, marittima e fluviale.

NORMA

La parola norma è un sinonimo della parola regola.

La norma è una regola di condotta.

Essa ha sempre un contenuto prescrittivo perchè indica il comportamento che bisogna tenere.

NORME SOCIALI

Sono regole di condotta, come le norme giuridiche, che prescrivono i comportamenti che devono essere osservati, ma a differenza delle norme giuridiche non provengono dallo Stato ed inoltre non esiste alcuna autorità che può imporre l'osservanza.

NORME GIURIDICHE

Le norme giuridiche sono regole di condotta obbligatorie, rivolte a tutti i cittadini ed imposte dallo Stato. Esse sono formulate in forma ipotetica. Normalmente si compongono di due proposizioni: il precetto e la sanzione.

NORME MORALI

Esse prescrivono ciò che è giusto e sono rivolte al cuore dell'uomo. La loro osservanza è affidata alla coscienza. Per alcuni sono prodotte dalla coscienza sociale. Per altri trovano il loro fondamento nella natura delle cose.

NORME DELLA BUONA EDUCAZIONE

Prescrivono i comportamenti che sono conformi ai costumi ed alla civiltà di un popolo.

PRECETTO

Prescrive il comportamento proibito o che deve essere obbligatoriamente osservato.

SANZIONE


Indica la punizione che deve essere irrogata a chi non osserva il comportamento prescritto ovvero assume il comportamento vietato.

NORME RELIGIOSE


Sono costituite dal complesso delle norme morali dettate da ciascuna dottrina religiosa.

NORME DEL GALATEO

Insieme di norme che si identificano con l'etichetta e la buona educazione. Esse traggono ispirazione dal trattato pubblicato nel 1558 da monsignor Giovanni Della Casa.



CLASSIFICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE



La sanzione rafforza la norma giuridica e la rende obbligatoria

SANZIONE

Scoraggia chi ha intenzione di trasgredire la norma

FUNZIONE DETERRENTE

Punisce chi ha trasgredito la norma

FUNZIONE PUNITIVA

Cerca di porre rimedio alla situazione di svantaggio che il mancato rispetto della norma ha determinato a carico del danneggiato

FUNZIONE RIPARATORIA

SANZIONE PENALE

La sanzione penale è irrogata esclusivamente dall'autorità giudiziaria, mediante processo, nei casi tassativamente previsti dalla legge. Essa ha carattere personalissimo infatti può colpire soltanto l'autore del reato. Essa ha sempre carattere afflittivo e consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale.

Nel nostro Ordinamento Giuridico sono sanzioni penali la reclusione, la multa, l'arresto e l'ammenda. La reclusione e l'arresto sono pene detentive o restrittive della libertà personale. La multa e l'ammenda sono pene pecuniarie. Non vi è una differenza di natura o di struttura tra le diverse categorie di pene. Il legislatore distingue i reati in due categorie, i delitti (più gravi) e le contravvenzioni (meno gravi) e poi chiama reclusione e multa le sanzioni previste per i delitti mentre chiama arresto e ammenda le sanzioni previste per le contravvenzioni.

SANZIONE CIVILE

Nei rapporti giuridici di diritto privato la sanzione tipica è costituita dall'obbligo di risarcimento del danno. Il danno risarcibile è esclusivamente quello di natura patrimoniale che abbia causato la lesione di un vero e proprio diritto soggettivo. Il danno morale è risarcibile esclusivamente quando viene prodotto in conseguenza di un reato.

Nei rapporti di diritto privato è risarcibile esclusivamente il danno ingiusto. Il danno è ingiusto quando è causato da un comportamento doloso (asuunto con coscienza e volontà) o colposo (dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia). Non è risarcibile il danno conseguente ad impossibilità della prestazione dovuta a caso fortuito o forza maggiore ovvero causato per legittima difesa o per salvare se o altri da un danno grave alla persona. In questo ultimo caso è dovuto al danneggiato un indennizzo rimesso all'equo apprezzamento del giudice.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

La sanzione amministrativa può essere irrogata dagli organi della Pubblica Amministrazione nei casi tassativamente previsti dalla legge. Essa è sempre prevista nell'ambito di rapporti di diritto pubblico nei quali lo Stato vanta una posizione di supremazia nei confronti del cittadino. Contro l'irrogazione della sanzione amministrativa è sempre ammesso ricorso all'autorità giudiziaria.

La sanzione amministrativa di carattere generale utilizzata nel nostro Ordinamento Giuridico è la sanzione pecuniaria. Tuttavia in tutti i rami del diritto pubblico sono previste anche altre tipologie di sanzioni afflittive, di natura personale o reale, sempre rivolte alla privazione o diminuzione di un bene individuale. Sanzioni di carattere reale sono, ad esempio, la confisca o il sequestro di beni. Sanzioni di carattere personale sono, ad esempio, la revoca o la sospensione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di determinate attività.

Diapositiva n. 1 - Modulo 1 - U.D. 1 - il diritto e la norma giuridica

Diapositiva n. 2 - Diritto oggettivo e diritto soggettivo

Diapositiva n. 3 - Diritto positivo e diritto naturale

Diapositiva n. 4 - Diritto pubblico e diritto privato

Diapositiva n. 5 - Classificazione del diritto oggettivo

Diapositiva n. 6 - Norme giuridiche e norma sociali

Diapositiva n. 7 - Caratteri delle norme giuridiche

Diapositiva n. 8 - Classificazione delle norme giuridiche

Diapositiva n. 9 - Funzioni delle sanzioni

Diapositiva n. 10 - Classificazione delle sanzioni

Diapositiva n. 11 - Indice